



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Carlo III di Borbone - Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia

Medaglia di Bronzo al Valore Civile

Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada

www.comune.casteldisangro.aq.it comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

sindaco@comune.casteldisangro.aq.it

Centralino: +39 08648242200

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 19/2020

Castel di Sangro, 20/05/2020

OGGETTO: Disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria "Pandemia Covid-19 Coronavirus" in attuazione del **DL 33/2020 del 16/05/2020**, del **DPCM 17/05/2020** e delle **OPGR Abruzzo nn. 54 e 59 del 30/04/2020**. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica. **Regolamentazione svolgimento del Mercato settimanale del giorno 21/05/2020.**

IL SINDACO

VISTI gli art. 32 e 118 della Costituzione Italiana;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale i Sindaci sono abilitati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria, in qualità di rappresentanti della comunità locale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 25.02.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 01.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 04.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 08.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 09.03.2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020;

VISTO il DPCM del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza 20.03.2020 del Ministro della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 22.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 01.04.2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 10.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in particolare gli allegati 4 “misure igienico-sanitarie” e 5 “misure per gli esercizi commerciali”;

VISTO il D.L. 16.05.2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 17.05.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE le successive Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, in particolare n. 26 del 07.04.2020, n. 29 del 08.04.2020, n. 36 del 13.04.2020, n. 37 del 15.04.2020, n. 46 del 23.04.2020 e n. 50 del 30.04.2020;

VISTA in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020 che all'art. 4 punto b), con specifico riferimento ai mercati scoperti, stabilisce quanto segue:

"i mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;

ii. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;

iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

iv. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;

v. l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;

vi. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;

viii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita";

VISTA la successiva Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020" nella quale, tra l'altro, in ordine al commercio su area pubblica dispone quanto segue:

"17. che, dal 18 maggio 2020, l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)" (cfr., Allegato 9);

18. di precisare che l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva";

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 18 del 02/05/2020 ad oggetto: "Disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria "Pandemia Covid-19 Coronavirus" in attuazione del **DPCM 26/04/2020** e delle **OPGR Abruzzo nn. 50 e 52 del 30/04/2020**. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica.", con cui si è disciplinato in materia nel **periodo compreso tra il 4 e il 17 maggio 2020**;

RITENUTO di dover provvedere in merito, onde favorire la continua e graduale ripresa del mercato settimanale, in condizione di massima sicurezza e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria, avendo cura della evoluzione della situazione epidemiologica, confermando ed integrando, peraltro, le determinazioni assunte con precedente Ordinanza Sindacale n. 18 del 02/05/2020;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, dover **consentire, per il giorno 21 maggio 2020, lo svolgimento del solo mercato di vendita di generi alimentari**, con l'obbligo di adottare le idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e con le modalità di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 54/2020, così come integrata dall'Allegato n. 9 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. è **consentita** la **vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli**, con l'esclusione della vendita di tutti gli altri generi diversi;
- b. è **consentita la frequenza ai soli assegnatari di posteggio a posto fisso**, che dovranno consegnare alla Polizia Municipale, all'arrivo presso l'area mercatale, prima dell'avvio delle procedure di montaggio della postazione, **copia dell'autocertificazione per lo spostamento prevista dal DPCM 26/04/2020 e successive modificazioni**, dalla quale si evinca, tra l'altro, che l'esercente non è sottoposto a quarantena e non è risultato positivo Covid19;
- c. **non è consentito** l'accesso agli operatori commerciali aventi titolo di "spuntista";
- d. **il perimetro esterno dell'area di mercato dovrà essere delimitato** con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia **un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa**;
- e. **il presidio dei varchi** ed il controllo dei comportamenti all'interno dell'area mercatale sarà garantito dal personale della Polizia Municipale, anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile operanti nel COC Centro Operativo Comunale;
- f. gli addetti al controllo dei varchi **scaglioneranno gli utenti in ingresso rispetto a quelli in uscita**, assicurando che all'interno dell'area mercatale non si verifichino condizioni di assembramento e che sia garantita sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro;
- g. **il numero massimo di utenti** che potranno essere **contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale** così delimitata dovrà essere **non superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti**, oltre agli operatori commerciali;
- h. i **banchi** di vendita, nel rispetto delle superfici assegnate, devono essere allestiti ad una **distanza di almeno 3 (tre) metri l'uno dall'altro**, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comando di Polizia Municipale;
- i. **il numero massimo degli operatori commerciali** rimane stabilito in **2 (due) per banco**;
- j. **l'accesso all'area mercatale** è consentito ad **un solo componente per nucleo familiare** fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti;
- k. ogni cliente deve **seguire e rispettare i percorsi prestabiliti** dagli operatori; non è consentito l'incrocio tra gli utenti;
- l. **ogni persona** che accede all'area di mercato deve **essere munita dei dispositivi di protezione individuale**, quali guanti e mascherine, deve **mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro** e deve altresì **trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti**;
- m. anche all'interno dell'area mercatale, e nelle aree ad esso limitrofe, rimane in vigore il **divieto di creare assembramenti**;
- n. **ogni operatore deve indossare i dispositivi di protezione individuale DPI, ed in particolare guanti e mascherine**, fin prima dell'avvio delle operazioni di montaggio del banco di vendita, e deve **mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche** per la detersione delle mani nonché **guanti "usa e getta"**;
- o. **ogni operatore deve porre a terra specifica segnaletica**, finalizzata a distanziare i clienti dal banco di vendita e fra loro, oltre che garantire un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro;
- p. **ogni operatore deve servire i clienti uno per volta**, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
- q. **ogni operatore deve mettere a disposizione dell'utenza appositi cestini getta rifiuti**, per favorire il corretto smaltimento dei succitati guanti "usa e getta";
- r. ogni operatore deve provvedere a mantenere sempre pulita l'area a lui assegnata, **ed al termine dello svolgimento del mercato** deve provvedere a **lasciare pulito il proprio posteggio**, effettuando quanto più possibile la **raccolta differenziata** dei rifiuti prodotti da lui e dai suoi avventori, **conferendoli in appositi sacchi di plastica**, a loro cura e spesa;

- s. le strutture di vendita dovranno essere **installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità**, e l'attività di vendita dovrà rispettare le prescrizioni **igienico-sanitarie e di sicurezza**;
- t. l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli **non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai** e dovrà comunque garantire la **presenza di vie di emergenza**;
- u. **al venir meno delle succitate condizioni di sicurezza**, a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà **sospendere temporaneamente il mercato** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette;
- v. in caso di perduranti criticità, ovvero in presenza di condizioni meteorologiche avverse, **il mercato verrà chiuso**;
- w. l'operatore che non dovesse rispettare le norme e le prescrizioni succitate, è soggetto a **revoca del posteggio assegnato presso l'area mercatale di Castel di Sangro** e, conseguentemente, verrà **immediatamente allontanato dal mercato** stesso;
- x. il mancato rispetto delle succitate prescrizioni è soggetto inoltre all'applicazione, in solido, delle **sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020**.

RITENUTO, quindi, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, di dover prevedere specifiche misure di limitazione, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possano evitare condizioni idonee alla diffusione e/o alla ripresa del contagio;

RITENUTO che il potere di ordinanza sindacale, relativamente all'adozione di misure funzionali alla tutela della salute della popolazione, trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 118 della Costituzione Italiana, oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998;

VISTI E RICHIAMATI NEI CONTENUTI E NEI PRINCIPI i DPCM, i DL e le Ordinanze Regionali richiamati in premessa;

RICHIAMATE le norme e disposizioni in materia di Protezione Civile ed il Decreto Sindacale n. 2/2020 dell'11/03/2020, n. 4/2020 del 15/03/2020, n. 6/2020 del 26/03/2020 e n. 7/2020 del 14/04/2020 di attivazione ed integrazione funzionale del **COC** Centro Operativo Comunale, attivato per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D. Lgs. 267/2000;
- la L. 241/90;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

in applicazione dei DPCM, dei DL e delle Ordinanze Ministeriali e Regionali in premessa richiamate, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel di Sangro ed allo specifico stato di evoluzione del contagio COVID 19, coerentemente con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e DL citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, **per il giorno 21 maggio 2020, lo svolgimento del solo mercato di vendita di generi alimentari**, con l'obbligo di adottare le idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e con le modalità di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 54/2020, così come integrata dall'Allegato n. 9 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. è **consentita la vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli**, con l'esclusione della vendita di tutti gli altri generi diversi;
- b. è **consentita la frequenza ai soli assegnatari di posteggio a posto fisso**, che dovranno consegnare alla Polizia Municipale, all'arrivo presso l'area mercatale, prima dell'avvio delle procedure di montaggio

della postazione, **copia dell'autocertificazione per lo spostamento prevista dal DPCM 26/04/2020 e successive modificazioni**, dalla quale si evince, tra l'altro, che l'esercente non è sottoposto a quarantena e non è risultato positivo Covid19;

- c. **non è consentito l'accesso** agli operatori commerciali aventi titolo di "spuntista";
- d. **il perimetro esterno dell'area di mercato dovrà essere delimitato** con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia **un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa**;
- e. **il presidio dei varchi** ed il controllo dei comportamenti all'interno dell'area mercatale sarà garantito dal personale della Polizia Municipale, anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile operanti nel COC Centro Operativo Comunale;
- f. gli addetti al controllo dei varchi **scaglioneranno gli utenti in ingresso rispetto a quelli in uscita**, assicurando che all'interno dell'area mercatale non si verifichino condizioni di assembramento e che sia garantita sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro;
- g. **il numero massimo di utenti** che potranno essere **contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale** così delimitata dovrà essere **non superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti**, oltre agli operatori commerciali;
- h. i **banchi** di vendita, nel rispetto delle superfici assegnate, devono essere allestiti ad una **distanza di almeno 3 (tre) metri l'uno dall'altro**, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comando di Polizia Municipale;
- i. **il numero massimo degli operatori commerciali** rimane stabilito in **2 (due) per banco**;
- j. **l'accesso all'area mercatale** è consentito ad **un solo componente per nucleo familiare** fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti;
- k. ogni cliente deve **seguire e rispettare i percorsi prestabiliti** dagli operatori; non è consentito l'incrocio tra gli utenti;
- l. **ogni persona** che accede all'area di mercato deve **essere munita dei dispositivi di protezione individuale**, quali guanti e mascherine, deve **mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro** e deve altresì **trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti**;
- m. anche all'interno dell'area mercatale, e nelle aree ad esso limitrofe, rimane in vigore il **divieto di creare assembramenti**;
- n. **ogni operatore deve indossare i dispositivi di protezione individuale DPI, ed in particolare guanti e mascherine**, fin prima dell'avvio delle operazioni di montaggio del banco di vendita, e deve **mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche** per la detersione delle mani nonché **guanti "usa e getta"**;
- o. **ogni operatore deve porre a terra specifica segnaletica**, finalizzata a distanziare i clienti dal banco di vendita e fra loro, oltre che garantire un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro;
- p. **ogni operatore deve servire i clienti uno per volta**, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
- q. **ogni operatore deve mettere a disposizione dell'utenza appositi cestini getta rifiuti**, per favorire il corretto smaltimento dei succitati guanti "usa e getta";
- r. ogni operatore deve provvedere a mantenere sempre pulita l'area a lui assegnata, **ed al termine dello svolgimento del mercato** deve provvedere a **lasciare pulito il proprio posteggio**, effettuando quanto più possibile la **raccolta differenziata** dei rifiuti prodotti da lui e dai suoi avventori, **conferendoli in appositi sacchi di plastica**, a loro cura e spesa;
- s. le strutture di vendita dovranno essere **installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità**, e l'attività di vendita dovrà rispettare le prescrizioni **igienico-sanitarie e di sicurezza**;
- t. l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli **non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai** e dovrà comunque garantire la **presenza di vie di emergenza**;
- u. **al venir meno delle succitate condizioni di sicurezza**, a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà **sospendere temporaneamente il mercato** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette;
- v. in caso di perduranti criticità, ovvero in presenza di condizioni meteorologiche avverse, **il mercato verrà chiuso**;
- w. l'operatore che non dovesse rispettare le norme e le prescrizioni succitate, è soggetto a **revoca del posteggio assegnato presso l'area mercatale di Castel di Sangro** e, conseguentemente, **verrà immediatamente allontanato dal mercato** stesso;
- x. il mancato rispetto delle succitate prescrizioni è soggetto inoltre all'applicazione, in solido, delle **sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020**.

Inoltre,

ORDINA

alla **Polizia Municipale** e, in generale, alle **Forze dell'Ordine** operanti sul territorio, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Inoltre,

AVVERTE

- che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo – Responsabile del Settore III Manutenzioni e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto di L'Aquila competente entro **30 giorni** dalla notificazione, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034);
- che è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di **120 giorni** dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199), allorquando le stessa abbia acquisito il carattere di definitività, ossia dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

Infine,

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Castel di Sangro per la durata di **30 (trenta) giorni consecutivi**, e che ne venga data inoltre ampia diffusione tramite affissione e pubblicazione sui social network;
- che la presente ordinanza venga notificata dalla Polizia Municipale, la mattina del 21 maggio 2020, agli esercenti del mercato settimanale, imponendone il rispetto.

Infine,

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa, per il seguito di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, a mezzo PEC:

- al Comando di Polizia Municipale di Castel di Sangro;
- al Comando Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestale di Castel di Sangro;
- al Comando Stazione dei Vigili del Fuoco di Castel di Sangro;
- al COC attivo presso la Sede Municipale, quale servizio di Protezione Civile Comunale;
- alla ASL1 Abruzzo;
- alla Prefettura di L'Aquila;
- al Presidente della Giunta Regionale.

IL SINDACO
Angelo Caruso

